

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2025, n. 26801

RILEVATO CHE:

1. De.Gi. impugnava l'avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di socio al 50% delle quote della società D.G. Immobiliare Srl, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2006, un reddito di capitale pari ad Euro 117.939,00.

Il contribuente deduceva: a) l'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili atteso che l'avviso di accertamento societario non era ancora definitivo; b) l'illegittimità della detta presunzione sotto altro profilo, ovvero in quanto derivante da altra presunzione; c) l'inutilizzabilità dei dati OMI.

L'atto impositivo impugnato trae origine dall'avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso nei confronti della D.G. Immobiliare Srl, società a ristretta base, per maggiori ricavi non dichiarati pari ad Euro 528.265,26, considerati quali utili extracontabili oggetto di distribuzione a favore dei soci.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate sostenendo la legittimità del suo operato.

La CTP di Latina accoglieva il ricorso: da un lato rilevava il sopravvenuto annullamento, da parte della CTP di Bologna, dell'avviso di accertamento societario; dall'altro riteneva non provata l'effettiva distribuzione ai soci degli utili extrabilancio.

2. L'Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio deducendo, preliminarmente, la pendenza del giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento societario.

Il contribuente non si costituiva.

La CTR confermava la sentenza di primo grado, essendo stato annullato (con sentenza n. 89/11/12 C.T.P. di Bologna) l'accertamento a carico della Società.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio, affidandosi ad un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto tre profili.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 23/09/2025.

CONSIDERATO CHE:

1. Va, preliminarmente, rigettata lâ?eccezione di inammissibilit  del ricorso.

1.1. Sotto un primo profilo, il contribuente lamenta la tardivit  della notifica del ricorso, avvenuta il 20 aprile 2020, a fronte della pubblicazione della sentenza gravata in data 12 gennaio 2019.

L eccezione non ha pregio, trovando applicazione, nella specie, la sospensione, per nove mesi, prevista dall art. 6, comma 11, D.L. 119/2018 conv. dalla legge n. 136/2018; infatti, il termine di impugnazione (6 mesi) nella specie scadeva il 22 luglio 2019, ovvero nell arco temporale previsto dalla citata norma (dal 24 luglio 2018 al 31 luglio 2019), e la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi della citata norma.

Nella specie, quindi, il termine per lâ?impugnazione   stato prorogato sino al 22 aprile 2020 (sulle modalit  del computo del termine per impugnare, in presenza di sospensione disposta dalla legge per casi analoghi, cfr. Cass. 11/11/2005, n. 22891, relativa a fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il termine per impugnare era gi  in corso alla data di entrata in vigore della sospensione; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924).

1.2. Sotto altro aspetto il contribuente deduce lâ?invalidit  della notifica del ricorso in quanto eseguita presso il difensore in primo grado; essendo lâ?odierno controricorrente rimasto contumace in appello, il ricorso gli andava notificato personalmente.

L eccezione non ha pregio.

Invero, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattivit  dell indicazione della residenza o della sede e dell elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992,   valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).

1.3. Infondata  , infine, lâ?eccezione di inammissibilit  del ricorso per violazione degli artt. 360bis n. 1 cod. proc. civ. e 366 n. 4 cod. proc. civ., essendo il ricorso specifico e conforme alle dette norme.

2. Ci² posto, con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l'Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 39 del decreto legislativo 546/92, 38 terzo comma del D.P.R. 600/73, 2697 e 2909 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)•. Censura la sentenza di appello per aver annullato l'avviso personale del socio sulla mera base dell'annullamento (non definitivo) dell'avviso di accertamento societario. Afferma, di contro, che la CTR avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento societario. Evidenzia, poi, che nelle more, tra l'altro, la sentenza della CTP di annullamento dell'accertamento societario era stata riformata dalla CTR, che aveva riconosciuto la correttezza dell'operato dell'Ufficio.

Il motivo "fondato nei sensi che seguono.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 15/07/2024, n. 19409; conf. Cass. 26/01/2021, n. 1574) in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, soltanto se vi sia pendenza separata del giudizio (di primo grado) relativo all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali si impone la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 del giudizio sul reddito da partecipazione del singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico, non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.

Pi¹ recentemente si "precisato che qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso per² il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata (Cass. 23/03/2022, n. 9470).

Tale affermazione deriva dal principio per cui "il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado"• (così Cass. Sez. U. 19/06/2012, n. 10027; Cass. 04/01/2019, n. 80).

Trovando poi applicazione, come detto, il disposto di cui all'art. 337, cod. proc. civ., si configura un'ipotesi di sospensione facoltativa, che poggia non sull'autorità di giudicato

ma sulla mera autorità della pronuncia, la quale, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo.

Nella specie la CTR ha deciso uniformandosi alla sentenza di primo grado resa sull'accertamento societario; sotto tale profilo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nessuna violazione delle norme in commento è configurabile.

Piuttosto, rileva nella specie la dedotta circostanza (non smentita da controparte) del sopravvenuto annullamento della decisione della CTP di Bologna (n. 89/11/12) posta dalla CTR a fondamento della decisione qui gravata.

Essendo venuto meno il presupposto della decisione, la stessa va gioco-forza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame del gravame alla luce del sopravvenuto annullamento della sentenza di primo grado (CTP di Bologna n. 89/11/12), verificando che nelle more il giudizio sull'accertamento societario non sia stato definito con sentenza passata in giudicato (la copia della sentenza allegata dalla ricorrente risulta priva della relativa attestazione), ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di contenzioso tributario sui redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, l'accertamento del maggior reddito contestato alla società costituisce l'antecedente logico-giuridico dell'accertamento del reddito imputato al singolo socio.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario Ã un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e lâ?amministrazione finanziaria, Ã disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non Ã incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi unâ?eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 Ã stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale Ã stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Giurispedia.it